



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 240

Magadino, 13 agosto 2018
Risoluzione municipale no. 968
di competenza della Commissione delle Petizioni

Approvazione del nuovo Regolamento sugli aiuti finanziari concessi ai domiciliati proprietari di stabili, per investimenti in materia di risparmio e efficienza energetica

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

Il Regolamento che vi è sottoposto per approvazione disciplina la concessione degli aiuti finanziari ai domiciliati, per investimenti eseguiti in materia di risparmio ed efficienza energetica sugli stabili, di loro proprietà.

Nel nostro Comune, circa l'85% degli edifici esistenti è stato costruito prima degli anni '90, quando non erano ancora state diramate le prime prescrizioni energetiche sugli edifici a livello cantonale (1992). Si può affermare che il parco immobiliare è in buona parte vetusto e necessita di importanti investimenti nella tecnica di riscaldamento e dell'isolazione termica.

Secondo quanto appurato dal Piano energetico comunale (PECo), con una corretta gestione delle strutture, degli impianti e il risanamento termico degli edifici privati, si stima una riduzione complessiva di ca. 1/3 del fabbisogno di energia.

L'obiettivo principale del Regolamento è dunque quello di promuovere e sostenere l'iniziativa privata di chi intende investire in soluzioni sostenibili.

Con l'approvazione del PECo, nella seduta del 17 ottobre 2016, il Consiglio comunale ha approvato e ancorato nel Piano i principi e gli obiettivi comunali di politica energetica, pubblici e privati.

Quale parte integrante del PECo, la Strategia politica Energetica Comunale (StrECo) prevede la sensibilizzazione dei proprietari di immobili domiciliati, oltre che l'implementazione di uno Sportello Energia. Questo è stato attivato nel nostro Comune ad inizio 2018, presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Lo Sportello Energia garantisce una corretta consulenza a tutti i proprietari che, con investimenti propri, intendono realizzare progetti per la produzione di energia rinnovabile o che favoriscano la diminuzione generale del consumo di energia negli stabili.

Oggi il sostegno finanziario per investimenti propri in materia energetica è disciplinato dagli articoli 5 e 10 del Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate; gli aiuti concessi sono finanziati per il tramite del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

Una volta cresciuto in giudicato il nuovo Regolamento sugli aiuti finanziari concessi ai domiciliati proprietari di stabili, per investimenti in materia di risparmio e efficienza energetica, gli articoli 5 e 10 del Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate saranno così modificati:

art. 5 Limiti finanziari	
<i>Testo attuale</i>	<i>Modifica di testo proposta</i>
<p>La somma degli aiuti concessi annualmente non può eccedere i CHF 500.00 per persona singola e CHF 2'500.00 per nucleo familiare (fanno stato i dati di controllo abitanti). Nel caso in cui uno degli aiuti riguarda investimenti in materia energetica gli importi massimi citati vengono aumentati di CHF 500.00.</p>	<p>Abrogato</p>
art. 10 Investimenti in materia di risparmio energetico	
<i>Testo attuale</i>	<i>Modifica di testo proposta</i>
<p>art. 10 Investimenti in materia di risparmio energetico</p> <p>CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>Sono sussidiate le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni a basso tenore energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile, soggette alla procedura della licenza edilizia.</p> <p>TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SUSSIDIATI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna; • riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna; • pompe di calore elettriche o sonda geotermica; 	<p>art. 10 Acquisto di bici elettriche</p> <p>L'acquisto di biciclette elettriche per uso proprio beneficia di un sussidio dal 5% al 25% del costo di acquisto netto (IVA compresa), già dedotti eventuali ulteriori sussidi. L'importo massimo concesso è di CHF 500.00 per bicicletta, ogni 3 anni.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • risanamento energetico generale dell'edificio (isolazioni); • installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio; • altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente e ad alto rendimento (verranno valutati caso per caso); • recupero del calore domestico. <p>ESONERI E SUSSIDI</p> <p>Beneficiano dell'esonero della tassa per la licenza edilizia, strettamente legata al risanamento energetico, limitatamente alla quota comunale (50% della tassa totale) e di un sussidio fra il 5% e il 15% della spesa d'investimento netta da eventuali sussidi federali o cantonali.</p> <p>La somma degli aiuti (quota esonero licenza + sussidio) non può eccedere i CHF 2'000.00.</p> <p>ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE</p> <p>L'acquisto di biciclette elettriche per uso proprio beneficia di un sussidio dal 5% al 25% del costo di acquisto netto (IVA compresa), già dedotti eventuali ulteriori sussidi. L'importo massimo concesso è di CHF 500.00 per bicicletta, ogni 3 anni.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Il nuovo Regolamento sugli aiuti finanziari concessi ai domiciliati proprietari di stabili, per investimenti in materia di risparmio e efficienza energetica riprende, oltre ai concetti stralciati nei precedenti articoli, una "paletta" di prestazioni previste a livello Federale e Cantonale. Il Regolamento è suddiviso nei seguenti 4 capitoli:

1. Disposizioni generali;
2. Condizioni, beneficiari e ammontare dei contributi;
3. Procedura;
4. Norme transitorie.

Il Campo di applicazione consente la seguente differenziazione degli investimenti:

- A. Produzione di energia elettrica;

- B. Risparmio energetico;
- C. Efficienza energetica;
- D. Analisi/Studi preliminari.

Il Capitolo 2 definisce in modo chiaro chi, quanto e a quali condizioni si beneficia di contributi per investimenti in materia di risparmio e efficienza energetica.

Per il finanziamento dei contributi concessi si farà capo, come a tutt'oggi, al Fondo Energie Rinnovabili (FER). L'evoluzione degli aiuti elargiti negli ultimi anni in base agli articoli 5 e 10 del Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate è la seguente:

- 2015: CHF 9'614.00
- 2016: CHF 19'171.00
- 2017: CHF 25'082.00

Il Regolamento sugli aiuti finanziari concessi ai domiciliati proprietari di stabili, per investimenti in materia di risparmio e efficienza energetica è parte integrante del presente Messaggio, discusso e approvato dal Municipio in data 13 agosto 2018, con risoluzione no. 968.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, s'invita il Consiglio comunale a voler

deliberare

1. **E' approvato il Regolamento sugli aiuti finanziari concessi ai domiciliati proprietari di stabili, per investimenti in materia di risparmio e efficienza energetica, articolo per articolo e nel suo insieme.**
2. **Con l'approvazione del presente Regolamento, il Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate viene modificato come segue:**
 - art. 5 - abrogato;
 - art. 10 - modificato.
3. **Le modifiche proposte entreranno in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti



Il Vice Segretario



Pietro Vitali



COMUNE DI GAMBAROGNO

**REGOLAMENTO SUGLI AIUTI FINANZIARI CONCESSI
AI DOMICILIATI PROPRIETARI DI STABILI, PER INVESTIMENTI
IN MATERIA DI RISPARMIO E EFFICIENZA ENERGETICA**

INDICE

CAPITOLO 1	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Scopo	3
Art. 2 Campo di applicazione	3
CAPITOLO 2	4
CONDIZIONI, BENEFICIARI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI	4
Art. 3 Condizioni	4
Art. 4 Beneficiari	4
Art. 5 Ammontare dei contributi.....	4
CAPITOLO 3	5
PROCEDURA	5
Art. 6 Procedura e esame delle richieste.....	5
Art. 7 Decisione formale	5
Art. 8 Versamento del contributo.....	5
CAPITOLO 4	5
NORME TRANSITORIE.....	5
Art. 9 Norma transitoria	5
Art. 10 Entrata in vigore.....	6
Art. 11 Sospensione contributi e abrogazione	6

REGOLAMENTO SUGLI AIUTI FINANZIARI CONCESSI AI DOMICILIATI PROPRIETARI DI STABILI, PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI RISPARMIO E EFFICIENZA ENERGETICA

Base legale

- Legge organica comunale, del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
- Legge cantonale sull'energia, dell'8 febbraio 1994;
- Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014.

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

Sostegno finanziario ai domiciliati proprietari di stabili, tramite il Fondo Energie Rinnovabili (FER), concesso per investimenti propri che contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile e/o alla diminuzione generale del consumo di energia.

Art. 2 Campo di applicazione

Il contributo comunale è concesso per investimenti propri sulle fonti energetiche citate ai punti A-D.

Non rientrano nei progetti sussidiabili gli investimenti effettuati sulle abitazioni secondarie poste sui monti, o laddove non sarebbe comunque possibile la residenza primaria. Fa eccezione la posa di pannelli fotovoltaici che può avvenire su qualsiasi stabile che sia allacciato alla rete elettrica e ne permetta quindi la messa in rete.

A. Produzione di energia elettrica

per attività domestiche o produttive, che beneficiano della remunerazione unica di Swissgrid (fino a 30kw/p), mediante:

A1 - pannelli fotovoltaici;

A2 - altre fonti alternative ritenute compatibili con l'ambiente ed ad alto rendimento.

B. Risparmio energetico

ottenuto tramite risanamento energetico dell'edificio nel rispetto dei valori di isolamento termico minimi previsti dal programma promozionale cantonale secondo art. 6a "Risanamento Base" con l'intervento su uno o su entrambi i seguenti ambiti:

B1 - la sostituzione di tutte le finestre ($U= 0.7 \text{ w/m}^2\text{K}$);

B2 - isolamento del tetto e di almeno una facciata ($U=0.2 \text{ W/m}^2\text{K}$).

C. Efficienza energetica

- C1 - produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di pannelli solari e/o a legna;
- C2 - produzione di acqua calda sanitaria per mezzo di una pompa di calore indipendente o a supporto di una caldaia a olio o a gas;
- C3 - riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di:
 - C3a - energia solare;
 - C3b - impianti a legna o lavorati di legna, confacenti allo stato della tecnica, con carica automatica;
 - C3c - pompe di calore e/o con sonda geotermica a sostituzione di impianti elettrici diretti o di un impianto di riscaldamento ad olio ;
- C4 - climatizzazione degli stabili con energia solare (solar cooling).

D. Analisi / Studi preliminari

- D1 - analisi geologiche/idrologiche preliminari per la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pompa di calore geotermica/acqua-acqua;
- D2 - analisi CECE Plus per edifici esistenti realizzati prima del 2000.

CAPITOLO 2

CONDIZIONI, BENEFICIARI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 3 Condizioni

Per gli incentivi comunali cumulabili con quelli cantonali il contributo è versato solo se l'investimento beneficia di una regolare licenza edilizia, se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e se una decisione nel merito è stata preavvisata favorevolmente dagli uffici cantonali competenti.

Il Municipio può decidere il versamento di un contributo anche per investimenti non espressamente compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, ma che possono essere oggettivamente ritenuti assimilabili agli stessi per gli scopi di protezione ambientale e sostegno alla produzione delle energie alternative.

Art. 4 Beneficiari

Possono beneficiare del contributo tutti i proprietari di stabili (residenziali, commerciali, artigianali, ecc.) domiciliati in Comune da almeno 6 (sei) mesi.

Art. 5 Ammontare dei contributi

Per le misure da A a D il sussidio ammonta al 50% della tassa della licenza edilizia e di un sussidio fissato dal Municipio tramite Ordinanza, tra il 5% e il 15% della spesa d'investimento netta, dedotti gli eventuali sussidi cantonali e federali.

La somma degli aiuti (quota esonero licenza + sussidio) non può eccedere i CHF 2'000.-.

CAPITOLO 3

PROCEDURA

Art. 6 Procedura e esame delle richieste

La richiesta del contributo è presentata all'Ufficio tecnico comunale prima dell'inizio dei lavori tramite l'apposito formulario, ottenibile presso l'Ufficio stesso e pure pubblicato sul sito www.gambarogno.ch, completo di tutti gli allegati indicati.

L'Ufficio tecnico comunale esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.). Per casi particolarmente complessi, l'esame potrà essere seguito da tecnici specialisti del ramo, dai servizi cantonali, dalla SUPSI o da altre persone o Enti autorevoli in materia energetica.

Art. 7 Decisione formale

Per delega del Municipio, la decisione debitamente motivata e indicante l'importo massimo del contributo, sarà emessa dall'Ufficio tecnico comunale, tramite il "Delegato comunale sportello energia" e comunicata all'istante di regola entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Contro la decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 8 Versamento del contributo

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni, delle prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'art. 3.

Nel caso le liquidazioni fossero inferiori, il contributo sarà ridotto di conseguenza.

CAPITOLO 4

NORME TRANSITORIE

Art. 9 Norma transitoria

Con la crescita in giudicato del presente Regolamento ogni precedente Norma applicabile è abrogata. In particolare, gli articoli 5, 10 e il riassunto degli aiuti concessi con il Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate sono modificati con lo stralcio di ogni accenno agli aiuti per investimenti in materia di risparmio e efficienza energetica.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte della Sezione Enti locali.

Art. 11 Sospensione contributi e abrogazione

La sospensione temporanea o definitiva dei contributi comunali previsti nel presente Regolamento sarà decisa dal Consiglio comunale, unitamente al preventivo dell'anno successivo, qualora il Fondo Energie Rinnovabili cantonale dovesse cessare d'esistere, essere ridimensionato o nella situazione in cui le finanze comunali non dovessero permettere l'erogazione degli aiuti.

Approvato con risoluzione municipale no. 968 del 13 agosto 2018.

Approvato dal Consiglio comunale il

Ratificato dalla Sezione enti locali con risoluzione no. del

**FORMULARIO RICHIESTA VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI COMUNALI IN AMBITO ENERGETICO PER
DOMICILIATI PROPRIETARI DI STABILI NEL COMUNE DI GAMBAROGNO**

Generalità proprietario immobile

Nome:..... Cognome.....
Domicilio in Via e nr.:..... Località:.....
Telefono:..... E-mail:.....

Persona di contatto per la richiesta – Istante (se diversa dal proprietario dell'edificio)

Nome:..... Cognome.....
Domicilio in Via e nr.:..... Località:.....
Telefono:..... E-mail:.....

Informazioni sull'edificio

Via e nr.:..... Località:.....
Numero di mappa:..... Anno di costruzione:.....

Categoria di misura realizzata (vedi regolamento comunale)

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 D2

Informazioni sulla misura realizzata

Costo complessivo in base alle fatture, IVA incl. (CHF):

Importo complessivo dei sussidi erogati da terzi (CHF):.....

Costo complessivo al netto degli incentivi, IVA inc. (CHF):.....

Coordinate per il pagamento

Banca Posta Località:..... Iban:.....

Titolare del conto (se diverso dal proprietario dell'immobile)

Nome:..... Cognome.....
Domicilio in Via e nr.:..... Località:.....

Dichiaro che tutte le informazioni fornite corrispondono a verità.

Ho allegato tutta la documentazione richiesta corrispondente alla categoria di misura realizzata

Luogo e data:
.....

Firma del proprietario dell'edificio:
.....

Lasciare in bianco p.f.

Preavviso UTC

Istanza accolta

Istanza non accolta

Importo totale della licenza edilizia in CHF (art. 19 LE):

Importo sussidiabile dal Comune:

Motivazione:.....

.....

.....

Decisione finale

Restituzione importo licenza edilizia (parte comunale): CHF.....

Sussidio per interventi eseguiti: CHF.....

Luogo e data:

PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile Sportello Energia

.....